

Tribunale di Treviso – Accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012: stabilità dell'omologazione fino al passaggio in giudicato del provvedimento di revoca della stessa.

Tribunale di Treviso, Sez. I civ., 19 gennaio 2017 - Pres. Ronzani, Rel. Cusumano.

Accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento - Omologazione – Accoglimento del reclamo e conseguente revoca – Procedure esecutive intentate nei confronti del debitore – Ricorso ex art. 700 c.p.c. per inibirne gli effetti - Ammissibilità.

Deve ritenersi che il provvedimento di revoca del decreto di omologa di un accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, emesso dal giudice del reclamo proposto avverso tale decisione ai sensi dell'art. 12, comma secondo, L. 3/2012, non determini immediatamente la perdita di efficacia di detto decreto, ma solo successivamente al passaggio in giudicato della decisione che ha accolto l'opposizione. Infatti, quelle medesime esigenze di certezza giuridica e di funzionalità della procedura che, con riguardo al fallimento, giustificano, secondo un orientamento giurisprudenziale fermissimo, la stabilità della sentenza dichiarativa sino al passaggio in giudicato del provvedimento di revoca della stessa ex art. 18 L.F., devono valere, per uniformità interpretativa, sia ex art 183 L.F. per il concordato preventivo, sia anche per l'accordo di composizione della crisi, laddove i rispettivi ricorsi siano stati in un primo tempo omologati, e ciò fin tanto che non risultino definite con sentenze passate in giudicato le decisioni assunte dai giudici del reclamo che hanno revocato l'ammissione dei debitori a dette procedure (nello specifico, il tribunale, in sede di ricorso ex art. 669 *terdecies* c.p.c., ha ritenuto, pertanto, ammissibile la proposizione da parte della debitrice, che inizialmente aveva vista accolta la sua proposta di accordo di composizione della crisi e successivamente aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la decisione che ne aveva revocato l'omologazione, di un ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad inibire, nelle more della definizione del procedimento di opposizione, il prodursi degli effetti pregiudizievoli che avrebbero potuto conseguire nei suoi confronti all'esito dalle procedure esecutive nel frattempo intentate).

10348/2016 r.g.



TRIBUNALE DI TREVISO

I sezione civile

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott.ssa Daniela Ronzani

dott.ssa Maria Teresa Cusumano

dott.ssa Fides Azzolini

Presidente

Giudice rel.

Giudice on.

nel procedimento per reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. promosso

da

ISTITUTO **[REDACTED]** I.P.A.B., in persona del Commissario Straordinario Regionale *pro tempore*

con il Prof. Avv. **[REDACTED]**

reclamante

nei confronti di

ELETTRICITÀ **[REDACTED]** S.R.L.,

con l'avv. **[REDACTED]**

BANCA POPOLARE DI **[REDACTED]** S.P.A.,

con l'avv. **[REDACTED]**

S.P.A.,

con l'avv. **[REDACTED]**

S.P.A.,

con gli :

RISTORAZIONE S.P.A.,

con gli a

S.P.A.,

Firmamenti e Società.it



..... S.P.A.,

cc

..... ITALIA S.P.A.,

con gli

Banca S.P.A.,

..... SERVICE S.R.L.,

IL DOT

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13 gennaio '17,

OSSERVA


1. Premesse.

Nel marzo del 2015 l'Istituto viato la procedura di composizione di una crisi da sovraindebitamento (artt. 6 e ss., l. 27 gennaio 2012, n. 3), ottenendo nel dicembre dello stesso anno un *decreto di omologa* dell'accordo per la relativa composizione.

Detto decreto di omologa è stato reclamato (artt. 12, co. 2, l. n. 3/2012 e 739 c.p.c.) e il giudice del reclamo, con decreto del 12.5.'16, in accoglimento delle opposizioni proposte, ha dichiarato inammissibile la proposta di composizione della crisi presentata ex l. 3/2012 dall'Istituto

Nel giugno 2016 Elettricitá S.r.l. ha, consecutivamente:

- a) fatto precetto ed intimato all'Istituto Ipab il pagamento immediato di una somma superiore ai 500.000,00 euro, ottenendo l'autorizzazione a procedere immediatamente ad esecuzione forzata, con esenzione dall'osservanza del termine ex art. 482 c.p.c., sul presupposto della reviviscenza, a seguito della revoca del decreto di omologa, del proprio diritto di agire esecutivamente nei confronti dell'Istituto n forza del decreto ingiuntivo n. 5628/14, provvisoriamente esecutivo, emesso il 20 novembre 2014 e divenuto definitivo a seguito dell'accordo per la composizione della lite intervenuto tra le parti e autorizzato dal Giudice designato.



reclamati costituiti

reclamati contumaci

Fallimentare.it



b) notificato alla società ed ai terzi pignorati atto di pignoramento presso terzi, sottoponendo a pignoramento tutte le somme dovute all'Istituto dai terzi pignorati sino alla concorrenza della somma di Euro 816.748,30=.

Nelle more della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, l'Istituto Costante C... pab ha impugnato ex art. 111 Cost. il decreto motivato che aveva dichiarato inammissibile la proposta di composizione della crisi.

Successivamente ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso al pignoramento presso terzi notificato da Elettricità F... S.r.l., con contestuale istanza di sospensione immediata dell'esecuzione ex artt. 615 comma 2, 617 comma 2, 623, 624 comma 1 e 618 comma 2 c.p.c.

Ha quindi proposto dinnanzi al Tribunale di Treviso un ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. con il quale ha chiesto la pronuncia della inibitoria di ogni azione esecutiva e/o di ogni atto esecutivo proposti in proprio danno, efficace per tutto il tempo necessario alla definizione del giudizio di Cassazione.

Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso affermando:

- a) che al decreto di omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ed al successivo decreto di revoca trovano integrale applicazione gli artt. 737 e seguenti c.p.c. (in quanto richiamati dall'art. 12 della l. 3/2012) ed in particolare l'art. 741 c.p.c., da interpretarsi nel senso che il decreto emesso in sede di reclamo avverso il decreto di omologa sarebbe immediatamente esecutivo (Cass. n. 2050/1988), donde non si potrebbe accedere alla tesi dell'Istituto ... secondo cui il provvedimento di revoca del decreto di omologa non acquista efficacia esecutiva se non a seguito della definizione dell'impugnazione;
- b) che alla fattispecie non sarebbe applicabile in via analogica la disciplina dettata dal legislatore all'art. 18 comma 15 L.F. (art. 18 co. 15: "*se, in sede di reclamo avverso la sentenza che dichiara il fallimento, viene emesso provvedimento di revoca del fallimento, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura*"). Ciò in quanto l'art. 18 citato è norma eccezionale contenente una deroga alla regola secondo cui i provvedimenti adottati all'esito di un grado successivo di giudizio, ove comportino l'annullamento del provvedimento di primo grado avente efficacia esecutiva, impediscono la produzione degli ulteriori effetti esecutivi di quest'ultimo (art. 336 c.p.c.).

Avverso il provvedimento del giudice di prime cure, che respinge il ricorso ex art. 700, è stato promosso reclamo in questa sede.

2. Motivi.

2.a) Questioni preliminari.

Va anzitutto respinta l'eccezione di tardività del ricorso.



Dalla documentazione depositata dal patrocinio della parte reclamante all'udienza di discussione si evince che – tenuto conto della data di comunicazione del provvedimento reclamato (*dies a quo*, che secondo il principio generale *non computatur*) e della data di deposito del reclamo – quest'ultimo è stato depositato in termini, nell'ultimo giorno utile (il 22 novembre 2016).

Quanto all'eccezione di mancata specifica indicazione dei motivi di impugnazione, la stessa non è condivisibile emergendo con chiarezza, dal contesto dell'atto di reclamo, come si vedrà, le ragioni per le quali si chiede la riforma del provvedimento del giudice di prime cure. Quanto all'eccepita mancanza di residualità va evidenziato, con riferimento all'unico creditore convenuto che ha già agito in via esecutiva beneficiando dell'esenzione di cui all'art. 482 c.p.c., che la tutela assicurata dall'inibitoria richiesta in questa sede non si potrebbe ottenere promuovendo il ricorso in opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, dal momento che fino alla pronuncia, nel merito, dell'inammissibilità dell'esecuzione forzata intrapresa permarrebbe comunque sul patrimonio dell'ente un vincolo di indisponibilità non rimuovibile in sede di opposizione; con riferimento agli altri creditori, che in assenza di uno strumento tipico idoneo ad assicurare, in via di urgenza, l'attuazione della previsione di merito dell'art. 10 co. 2 l. 3^o 12¹, l'art. 700 c.p.c. appare lo strumento più utile a ciò deputato. Ciò sul presupposto, come si vedrà, della perdurante efficacia del provvedimento di omologa nelle more del procedimento ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento che lo ha riformato. 2.b) art. 741, comma 1^o c.p.c.

Al Tribunale viene chiesto di valutare se la disposizione contenuta all'art. 741 co. 1 c.p.c. sia valevole per i soli *decreti camerali di primo grado*, o se debba e possa essere invocata per sostenere che il provvedimento di revoca, emesso in sede di reclamo, esplica effetti rispetto all'omologazione solo a seguito della definizione del giudizio di cassazione.

L'art. 741 co. 1 c.p.c. prevede che i decreti acquistino efficacia "*quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto il reclamo*".

Tra gli "*articoli precedenti*" vi è l'art. 739 co. 3 c.p.c., ai sensi del quale "*salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo*".

L'art. 739 co. 3 c.p.c. prevede dunque che di regola contro i provvedimenti emessi in camera di consiglio in seconde cure non vi sia un'ulteriore impugnazione esperibile.

Se così è, sembra corretto ipotizzare che l'art. 741 co. 1 c.p.c. contenga una disposizione relativa sia ai provvedimenti emessi in camera di consiglio in prime cure (tale da escluderne l'efficacia fino alla conclusione della fase di gravame), ma anche a tutti (e soli) i decreti

¹ "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (...)".



camerali di secondo grado soggetti ad impugnazione ai sensi della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 739 c.p.c. ("salvo che la legge disponga altrimenti").

Tra questi, anche al provvedimento emesso dal giudice del reclamo a seguito di opposizione contro il decreto di omologa dell'accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Se dunque la Suprema Corte, con la richiamata sentenza 2050/1988, si era espressa nel senso della immediata esecutività del decreto emesso a seguito di reclamo in un procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, è solo perché contro detto tipo di pronuncia non sono previsti ulteriori mezzi di gravame.

Da tutto quanto fin qui illustrato deve trarsi la conseguenza per cui il provvedimento di revoca per il quale è causa determina la perdita di efficacia del decreto di omologazione non immediatamente, ma solo successivamente al suo passaggio in giudicato.

Né vale affermare che nel caso di specie non saremmo dinanzi ad un provvedimento di revoca del decreto di omologa, ma ad un provvedimento che ha dichiarato inammissibile la proposta di composizione della crisi presentata dall'odierna reclamante ai sensi della legge 3/12, e pertanto avrebbe escluso in radice - con totale eliminazione *ex tunc* di ogni effetto prodottosi nelle fasi antecedenti della procedura - la possibilità di prorogare gli effetti scaturenti da una domanda che nemmeno avrebbe potuto essere proposta.

L'oggetto del procedimento n. 11679/15, conclusosi con il decreto collegiale del 12.5.'16 (all. 1 al fascicolo di Elettricità s.r.l), è infatti la revoca del decreto di omologa.

Se è vero che nel dispositivo del predetto decreto si legge che il Tribunale, "*in totale riforma del decreto 9/12/15, dichiara inammissibile la proposta della crisi*", è anche vero che - al di là della costruzione della frase, che punta l'attenzione sul motivo (inammissibilità della proposta) - il contenuto del provvedimento è la riforma del precedente, e dunque la sua revoca.

2.c) Sulla applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 18 L.F. per invocare la permanenza degli effetti dell'omologa del piano di soluzione delle crisi da sovraindebitamento nelle more del giudizio di Cassazione.

Il giudice di prime cure afferma che alla procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento non sarebbe applicabile in via analogica la disciplina dettata dal legislatore al novellato art. 18 comma 15 L.F., perché norma eccezionale ed in quanto tale insuscettibile, in radice, di estensione analogica.

Senonché non solo la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SS. UU. 27346/2009), in materia di liquidazione coatta amministrativa, ma anche alcuni Tribunali di merito (Trib. Milano, decr. 14.7.'08, in Dir. Fall., 2009, II, p. 107; Trib. Rovereto, 17.7.2015), in materia di concordato preventivo, hanno riconosciuto l'estensibilità analogica di tale norma ad altre procedure concorsuali.



All'indomani della riforma ad opera della L. n. 221/2012 le procedure di composizione della crisi possono annoverarsi, secondo l'orientamento dominante, tra le procedure concorsuali². Appare dunque naturale estendere ad esse le soluzioni accolte dalla giurisprudenza con riferimento alla estensibilità, a diverse procedure concorsuali, di determinate norme dettate per il fallimento.

Tanto premesso, si ritiene che al decreto di revoca dell'omologa per il quale è causa trovi in ogni caso applicazione quanto affermato dalla giurisprudenza più convincente in tema di revoca, in sede di reclamo, del decreto di omologa del concordato preventivo: ossia che il *decreto di revoca del concordato preventivo* acquista efficacia solo al momento del suo passaggio in giudicato, non determinando la caducazione né della domanda di concordato preventivo né del decreto di omologa del Tribunale.

Il diverso orientamento (App. Genova, ord. 12.3.'14) - che ritiene che il provvedimento impugnato sia caducato immediatamente dalla decisione di annullamento del giudice dell'impugnazione, in base alla regola di cui all'art. 336 co. 2 c.p.c., e non potrebbe riacquisire effetti neppure a seguito dell'annullamento del provvedimento di revoca (cioè

² Vengono normalmente richiamati i seguenti articoli della l. 3/12, alla luce del cui contenuto non pare dubitabile che per il legislatore si tratti di procedure *concorsuali*:

- l'art. 6, comma 1: "al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure *concorsuali diverse da quelle* regolate dal presente capo, ... *omissis* ..."
- l'art. 7, comma 2, lett. a): "la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure *concorsuali diverse da quelle* regolate dal presente capo; ... *omissis* ..."
- l'art. 9, comma 3 *ter*: "il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del *concorso*, il corso degli interessi convenzionali o legali, ... *omissis* ...";
- l'art. 14 *ter*, comma 7, per la procedura di liquidazione dispone che "il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del *concorso*, il corso degli interessi convenzionali o legali, ... *omissis* ...".

Oltre al dato letterale, va evidenziato che vi è un provvedimento giudiziale di apertura della procedura; che tutti i creditori sono coinvolti, tranne i titolari dei crediti impignorabili, per cui si può parlare di regolazione concorsuale della crisi; che tutti i creditori, tranne i titolari di crediti impignorabili, sono soggetti alle regole del concorso, per cui anche se sono dissenzienti alla proposta del debitore, devono subire la decisione contraria della maggioranza qualificata dei creditori; che ai crediti sorti in occasione ed in funzione dei procedimenti di composizione della crisi è attribuita la prededuzione, salva l'esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (art. 13, comma 4 *bis*, della L. citata), e non avrebbe molto senso attribuire la prededuzione se non si fosse in presenza di una procedura concorsuale.

Infine, il Reg. (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza, pubblicato nella G.U.U.E. il 5 giugno 2015, in vigore dal 25 giugno 2015, si applica, a decorrere dal 26 giugno 2017, "alle procedure concorsuali pubbliche, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione, a) un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un amministratore delle procedure di insolvenza, b) i beni e gli affari di un debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice, oppure c) una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice o per legge al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori, purché le procedure per le quali è concessa la sospensione prevedano misure idonee a tutelare la massa dei creditori e, qualora non sia stato raggiunto un accordo, siano preliminari a una delle procedure di cui alle lettere a) o b). Laddove le procedure di cui al presente paragrafo possano essere avviate in situazioni in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza, il loro scopo è quello di evitare l'insolvenza del debitore o la cessazione delle attività di quest'ultimo. Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A. (art. 1)": nell'allegato A sono individuate le procedure concorsuali italiane: il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione c. a., l'ammin. straord., gli accordi di ristrutturaz., le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano) e la liquidazione dei beni. Pertanto anche per il diritto dell'Unione europea le tre procedure italiane di sovraindebitamento, di cui alla L. n. 3/2012, vengono classificate tra le procedure concorsuali pubbliche, intendendo senza dubbio che la "liquidazione dei beni" sia la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 *ter* ss. della L. n. 3/2012.



perchè le regole del processo civile, disciplinanti gli effetti della sentenza di riforma del giudice d'appello sulla statuizione impugnata e sui suoi atti esecutivi, sarebbero espressione di principi di carattere generale e varrebbero anche per i rapporti tra il provvedimento di revoca ed il decreto di omologazione del concordato) – non appare condivisibile.

Non è cioè condivisibile l'assunto per cui le regole generali del processo di cognizione sono di applicazione necessaria anche all'interno del sistema delle procedure concorsuali, ai fini della disciplina dei rapporti tra i provvedimenti del tribunale che aprono la procedura o vi danno impulso nelle sue varie fasi e le decisioni di riforma degli stessi emesse in sede di impugnazione.

Nel processo civile di cognizione vige la regola dell'efficacia immediata della pronuncia di grado superiore, nei limiti dell'impugnazione, rispetto alla statuizione investita dal gravame³.

Trattasi, peraltro, di regola che non è espressione di un dato di ragione immanente nell'ordinamento, bensì di una scelta di diritto positivo.

Lo dimostrano - oltre alla diversa regolamentazione dell'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma sino al 1990 - i precetti speciali che trovano applicazione per determinate fattispecie e in alcuni settori dell'ordinamento.

Il principio dell'art. 336 co. 2 c.p.c. non vale, ad esempio, per tutti gli atti dipendenti dalla sentenza riformata, alcuni dei quali vengono meno solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia (cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sulla base della condanna; cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale). Ancora: in materia di rapporti tra il giudizio di opposizione all'esecuzione, instaurato dall'esecutato per contestare il diritto di agire *in executivis* del precedente, e il processo esecutivo, secondo un'opinione diffusa, la sentenza di accoglimento determina il venir meno, con efficacia *ex tunc*, degli atti esecutivi già compiuti, solo a seguito del suo passaggio in giudicato; le sentenze (costitutive) di interdizione o di inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione, mentre la sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione assume efficacia solo al momento del passaggio in giudicato.

A fianco della regola generale illustrata operano, pertanto, precetti di carattere speciale che privilegiano la conservazione e la stabilità del provvedimento impugnato sino alla definizione del processo con decisione passata in giudicato. Ciò perché vi sono casi in cui la regola dell'immediata caducazione, in caso di successivo accoglimento dell'impugnazione, potrebbe

³ la sentenza di appello, di riforma o di conferma, ha effetto sostitutivo della decisione di primo grado, sin dal momento della sua pubblicazione e, quindi, prima e a prescindere del suo passaggio in giudicato; la pronuncia di cassazione determina immediatamente l'annullamento della statuizione impugnata, e ciò vale anche nel caso di cassazione con rinvio, poiché l'effetto caducatorio non è subordinato all'esito del giudizio rescissorio (come attesta l'art. 393 c.p.c.). Inoltre oggi la riforma in appello della condanna di primo grado determina (così come avviene da sempre per la cassazione) la caducazione, con efficacia *ex tunc*, degli atti esecutivi compiuti in base ad essa (art. 336 co. 2 c.p.c.); e, qualora l'obbligo oggetto della pronuncia di primo grado sia stato (in via coattiva o di spontaneo adempimento) soddisfatto, dalla riforma sorge, quale immediata ed automatica conseguenza, il diritto del *solvens* alla restituzione di quanto prestato (o al ripristino dello stato di fatto e di diritto anteriore) e il relativo capo di condanna è provvisoriamente esecutivo.



pregiudicare interessi che il legislatore ritiene prevalenti rispetto a quelli sottesi alla regola dell'art. 336 co. 2 c.p.c.

Ciò accade, in particolare, nei casi di atti e provvedimenti inseriti in un procedimento o che vi incidono condizionando l'esistenza e il contenuto di una pluralità di situazioni soggettive, di rapporti e di atti giuridici che si collocano nel tempo successivo alla sua formazione: disporre l'immediata caducazione del provvedimento o dell'atto e dei suoi effetti determina conseguenze di notevolissima portata che, in caso di riforma nel grado superiore della pronuncia, soltanto in parte possono essere neutralizzate, con un rischio assai elevato di compromissione delle stesse finalità a cui è preordinato l'istituto volta a volta in considerazione.

Analoghe esigenze si rinvencono anche nel sistema delle procedure concorsuali, in relazione tanto al fallimento quanto al concordato preventivo.

La sentenza dichiarativa di fallimento ha contenuto complesso e produce molteplici effetti nei confronti di plurimi soggetti, innovando la disciplina (sostanziale e processuale) di una pluralità di diritti e di rapporti giuridici; essa inoltre dà vita ad un procedimento (la procedura fallimentare), cioè ad un fenomeno giuridico, che si caratterizza per avere un fisiologico sviluppo temporale; per porsi come fonte e svolgimento di poteri e doveri processuali reciprocamente concatenati; per costituire una serie ordinata (e complessa) di atti volti alla realizzazione di un certo risultato, che si ha solo alla conclusione del procedimento (la liquidazione del patrimonio dell'imprenditore in funzione del soddisfacimento dei creditori).

Ricollegare alla decisione di revoca della corte d'appello la caducazione della sentenza di fallimento implica che gli effetti restitutori si realizzino immediatamente; tuttavia, in caso di successivo annullamento della decisione di revoca e di conferma della dichiarazione di fallimento, gli effetti che da questa conseguono dovrebbero essere ripristinati (o meglio nuovamente istituiti). Questa sequenza avrebbe conseguenze difficilmente sostenibili: basti pensare alla disciplina dello scioglimento dei rapporti giuridici pendenti, all'improseguibilità dei processi e delle azioni individuali contro l'imprenditore, allo spossessamento, materiale e giuridico, del fallito; più in generale, agli effetti protettivi per i creditori ed a quell'insieme di atti, provvedimenti ed attività materiali che concorrono ad attuare la procedura fallimentare.

E' certo che rinviare al passaggio in giudicato della revoca la caducazione degli effetti della sentenza di fallimento sacrifica, per un certo tempo, le ragioni di chi, all'esito del processo, risulterà averla fondatamente impugnata; ma il legislatore ritiene inaccettabile lo scenario che si determinerebbe qualora, attribuita efficacia immediata alla sentenza di revoca, questa fosse annullata e confermata la dichiarazione di fallimento.



Ciò posto, così come si è ritenuto che per il concordato preventivo omologato non possano valere regole diverse⁴, lo stesso deve dirsi per il caso della revoca del decreto di omologazione dell'accordo di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

Un criterio di uniformità interpretativa porta infatti a ritenere che, ad un dato di diritto positivo sostanzialmente sovrapponibile, debba corrispondere un'omologa regola giuridica: dunque che, così come la sentenza di revoca del fallimento, anche il decreto di revoca dell'omologazione espliciti la propria efficacia sulla decisione impugnata solo una volta divenuto definitivo.

Esattamente come il fallimento, anche le procedure del concordato preventivo e della crisi da sovraindebitamento realizzano molteplici effetti nei confronti dell'imprenditore e dei creditori; modificano la disciplina, sostanziale e processuale, dei rapporti giuridici pendenti e dei diritti dei creditori; imputano poteri e doveri agli organi della procedura; si strutturano come un procedimento nel corso del quale sono adottati provvedimenti e posti in essere atti alcuni dei quali realizzano immediatamente effetti nella realtà giuridica esterna alla procedura (si pensi agli effetti ricollegati alla presentazione della domanda nei confronti dei creditori, a quelli che conseguono al decreto di omologazione etc.).

Pertanto, quelle medesime esigenze di certezza giuridica e di funzionalità della procedura che, con riguardo al fallimento, giustificano, secondo un orientamento fermissimo, la stabilità degli effetti della sentenza dichiarativa sino al passaggio in giudicato del provvedimento di revoca, debbono valere anche per il concordato e l'accordo di superamento della crisi omologati.

Se, dunque, si prescinde dall'assunto per cui le regole dettate per il processo di cognizione costituiscono dati di ragione che si impongono - sebbene non richiamate - anche nella disciplina di fenomeni strutturalmente e funzionalmente diversi, e si ha cura di ricercare, rispetto alla fattispecie in considerazione, quale sia la regola da applicare, ci si accorge che, nella presente procedura concorsuale come nelle altre, è stata compiuta una scelta diversa che privilegia la stabilità della procedura e la conservazione dei suoi effetti rispetto all'interesse ad un immediato adeguamento della realtà processuale e sostanziale a quanto deciso, con pronuncia non ancora definitiva, dal giudice dell'impugnazione.

2.d) Periculum in mora.

⁴ Ciò, in quanto:

a) l'art. 180 co. 5 **l. fall.** prevede che il decreto di omologazione del tribunale sia provvisoriamente esecutivo, mentre l'art. 183 **l. fall.** non detta un'omologa disposizione per il decreto della Corte d'appello emesso in sede di reclamo;

b) l'art. 180 co. 5 **l. fall.** ha carattere eccezionale, e non è applicabile al decreto della corte d'appello ex **art. 183 c.p.c.** il quale è soggetto alla regola generale dell'art. 741, comma 1 c.p.c. (secondo cui i decreti pronunciati in camera di consiglio acquistano efficacia soltanto dopo che siano decorsi i termini per proporre l'impugnazione);

c) ne consegue che, interposto il ricorso straordinario per cassazione, il decreto di revoca non ha efficacia immediata e potrà produrre i propri effetti solo al termine del giudizio di impugnazione.



Nel caso di specie sicuramente grave ed irreparabile sarebbe il pregiudizio cui l'istituto Gris andrebbe incontro ove l'inibitoria non fosse concessa: ciò per il fatto che l'abnorme esposizione debitoria complessiva vede come parte interlocutrice una serie di creditori già in possesso di titoli esecutivi immediatamente azionabili, e perché sottoporre ad esecuzione i crediti dell'istituto significherebbe privarlo della liquidità necessaria per assicurare le cure, l'assistenza e la riabilitazione dei pazienti ivi ricoverati.

La migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, non essendo sufficiente, ai fini dell'emissione del provvedimento d'urgenza, la sola remota possibilità di un pregiudizio al diritto cautelando.

L'imminenza è requisito della tutela urgente che pare correlato con il carattere preventivo della medesima, e nondimeno l'aggettivo "imminente" non è attribuito soltanto ad eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di 'pressante' o di 'impellente': è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso. Il ricorso all'art. 700 c.p.c. è, pertanto, proficuamente esperibile sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi.

Quanto all'esecuzione di Eletticità la stessa sta già bloccando la somma complessiva di circa 36.000,00= euro, che nel contesto del quadro di difficoltà economica dell'istituto non è proprio una somma irrisoria. Non essendo nemmeno ancora nota la data dell'udienza di trattazione del ricorso ex art. 111 Cost. (né se sia a breve o meno), altre somme potrebbero essere bloccate di qui a breve, non essendovi certezza che gli altri creditori si asterranno dal porre in esecuzione i propri titoli (all'udienza del 13 c.m., ad esempio, l'Avv. ~~CONTE~~ per ~~CONTE~~ Italia s.p.a. ha riferito di non poter firmare assicurazioni scritte). Il pericolo grave e irreparabile è, dunque, anche imminente.

Alla luce di tutto quanto fin qui illustrato, il reclamo va accolto.

Con riferimento al primo grado di giudizio può essere confermata, richiamatine i motivi, la decisione sulle spese del giudice di primo grado.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dei reclamati costituiti ad eccezione di ~~CONTE~~ s.p.a. (che ha concluso per l'accoglimento del reclamo e nei confronti della quale le spese vanno compensate). Esse vengono liquidate come in dispositivo.

Nulla sulle spese con riferimento ai resistenti rimasti contumaci.

P.Q.M.



Il Tribunale in composizione collegiale, riformando il provvedimento di rigetto del 6.11.'16, emesso nel procedimento iscritto al numero di ruolo 6882/16:

- ordina agli odierni resistenti di astenersi dall'avviare qualsivoglia azione esecutiva e/o atto esecutivo nei confronti dell'Istituto Costante Gris Ipab, fino a quando non sarà definito con sentenza passata in giudicato il procedimento di opposizione avverso il provvedimento di omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- compensa integralmente fra le parti le spese del primo grado di giudizio;
- compensa integralmente nei confronti di S.p.A. le spese del presente grado di giudizio;
- pone a carico delle parti reclamate costituite diverse da S.p.A. in solido, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 10.000,00=, oltre accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 13.1.'17

IL PRESIDENTE

dott.ssa Daniela Ronzani

IL GIUDICE estensore

dott.ssa Maria Teresa Cusumano

Fallimenti e Società.it

Firmato Da: CUSUMANO MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 72892587110015947accbdfdf66c3fde - Firmato Da: RONZANI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 221bee638365d2e184a4e278999ca4f

